



SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 87 DEL 31/10/2024

OGGETTO: O.S. 13/2021 e O.S. 50/2023. “Realizzazione delle reti dei sottoservizi in ambito prioritario in Comune di Campotosto e Completamento del rifacimento delle reti dei sottoservizi”. Affidamento dei lavori a seguito di richiesta preventivi ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. d dell’O.S. n° 13/2021.

CUP: B41B21006560001 – CIG: B32B071131

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n°189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n° 229, e successive modificazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e in particolare:

- l’art. 1 del decreto Legge 24 ottobre 2019, n° 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n° 156, recante “*Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*”;
- l’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n° 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n° 126 – “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”;
- l’art. 1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n° 197 che ha prorogato al 31/12/2023 la scadenza della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189;
- l’art. 1, commi 412 e 413, della legge 30 dicembre 2023, n° 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” che proroga lo stato emergenziale al 31.12.2024;

VISTA l’OCSR n° 1/2016, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (d’ora in poi USR) nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

VISTO il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo nella veste di Vice Commissario di Governo per la ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell’USR 2016 Abruzzo;

ATTESO che:

- con DGR n° 586/2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell’USR Abruzzo;
- con DGR n°261/2019 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo ed il nuovo organigramma del predetto USR;
- con decreti direttoriali del 21 ottobre 2021, n° 1877, del 25 novembre 2021, n° 2198, del 11 maggio



2022, n° 1168, del 18 ottobre 2022, n° 2378, del 13 gennaio 2023, n° 48, del 30 giugno 2023, n° 1351, si è proceduto alla riformulazione dell'assetto organizzativo e delle declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;

- con D.G.R. 30/08/2024, n° 523, è stato affidato l'incarico di Direttore dell'USR al dott. Vincenzo Rivera sino al 31/12/2024, salvo proroghe;

VISTI gli artt. 14 e 35 del decreto legge n° 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n° 229/2016, che disciplinano, rispettivamente, la *"Ricostruzione Pubblica"* e la *"Tutela dei lavoratori"*;

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n° 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

DATO ATTO che, per quanto attiene ai controlli di legittimità demandati all'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC ai sensi dell'art.32 del D.L. 189/2016, è stato sottoscritto dal Commissario per la Ricostruzione ed il Presidente dell'Autorità un nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche, *"Accordo"*), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del precedente Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza in vigore, gli atti relativi agli affidamenti dei contratti pubblici di lavori pari o superiori a un milione di euro sono assoggettati alla verifica preventiva di legittimità di competenza dell'Anac, e che pertanto, in virtù del disposto del successivo comma 2 dello stesso articolo, l'Ufficio è tenuto a inviare all'autorità competente gli atti ivi elencati puntualmente per ciascuna fase dell'affidamento del contratto;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTA l'ordinanza 28 giugno 2023, n°145, recante *"Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;



- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36;

PRESO ATTO che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, quale organo strumentale della Regione Abruzzo costituito per gli specifici compiti connessi alla ricostruzione così come delineati dal D.L. 189/2016, ha inteso avvalersi della speciale esenzione all'obbligo di qualificazione ai sensi dell'art. 62 del Codice, con esplicita comunicazione trasmessa all'Anac, ed è pertanto abilitato a svolgere qualsiasi tipologia di appalto;

VISTO il Decreto n° 1475 del 11 luglio 2024 del Direttore USR post sisma 2016, dott. Vincenzo Rivera, con cui lo scrivente Dirigente è stato nominato RUP degli interventi previsti nell'Ordinanze Speciali nn°13, 22 e 50, per gli interventi assegnati dal Commissario Straordinario alla competenza dell'USR nella veste di Soggetto Attuatore, senza soluzione di continuità rispetto alle nomine precedentemente disposte e ivi puntualmente richiamate;

VISTA la propria Determinazione n° 48 del 19 giugno 2024, con cui è stata assunta la decisione a contrarre ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), dell'O.S. n°13/2021, in base al quale la Stazione appaltante aveva facoltà di conferire direttamente l'incarico per l'effettuazione dei lavori il cui importo fosse inferiore alle soglie comunitarie ex articolo 14 del codice dei contratti pubblici vigente D.lgs. n°36/2023 (ex articolo 35 D.lgs. n°50/2016), ad una impresa previa valutazione di almeno tre preventivi;

DATO ATTO che la scelta delle predette imprese è stata suggerita da ragioni di opportunità in quanto le condizioni di particolare disagio del Comune di Campotosto – comune montano posto a circa 1.400 metri di altitudine, difficile da raggiungere sia dal Comune dell'Aquila, sia dal Comune di Teramo e nel quale non risultano presenti strutture ricettive in grado di ospitare squadre di operai per motivi di lavoro – hanno indotto la scrivente stazione appaltante a valutare il rischio di non ricevere risposte da parte delle imprese, per via della scarsa appetibilità dell'appalto e quindi a prendere in considerazione quelle imprese operanti nella Regione Abruzzo ed iscritte al MEPA alla categoria OG6 classifica IV bis che innanzitutto avessero maturato esperienza specifica nel settore delle costruzioni dei Sottoservizi e disponessero altresì di una sede operativa o distaccata non distante dal Comune di Campotosto, in modo da poter comunque disporre un servizio itinerante giornaliero senza creare eccessivo disagio alla manodopera;

RILEVATO che, dopo aver provato a restringere il lotto delle imprese da invitare sulla base dei predetti criteri, risultava un elenco di dodici imprese in tutta la Regione tra le quali è stato agevole individuare le sei che sono state invitate, di cui tre sono operanti nel territorio della Provincia di Teramo e tre nella Provincia dell'Aquila e che sono le seguenti:

- 1) Impresa costruzioni pubbliche Porcinari S.r.l
- 2) Ing. Marano & c. S.r.l.;
- 3) Porcinari S.r.l.;
- 4) C.S. costruzioni S.r.l.;
- 5) Zappa Benedetto S.r.l.;
- 6) I Platani S.r.l.;

PRECISATO che, alla luce di quanto precede, per i sei operatori economici invitati a presentare preventivo è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti:

1. di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti;
2. di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice dei contratti;
3. possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
4. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, comma 14, del Codice dei contratti;



5. iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legge n°189/2016;
6. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legge n° 189/2016;
7. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165;

DATO ATTO che, da indagini informali assunte, quasi tutte e sei le imprese a cui è stata inviata la richiesta di preventivo avevano maturato esperienze lavorative nella realizzazione di Sottoservizi nei comuni del cratere sisma 2009 e, quindi, disponevano di una esperienza concreta e diretta rispetto al lavoro da realizzare;

RILEVATO che in data 26 giugno 2024 sono state inserite nel portale MEPA (Rdo n. 4457220) le lettere di invito alle sei ditte individuate per richiedere la formulazione dei preventivi sulla base del progetto esecutivo approvato e dichiarato cantierabile dal D.L.;

CONSIDERATO che la particolarità della deroga concessa dall'articolo 10 dell'O.S. n°13/2021 – cioè di conferire l'incarico direttamente con valutazione di preventivi – non era conosciuta dal sistema informatico MEPA e, pertanto, non è stato possibile attribuire il CIG in questa fase preliminare, dove il vero e proprio incaricato non era ancora individuabile;

VISTI i preventivi fatti pervenire dalle seguenti imprese:

1. Impresa Pasqualino Marano di Montorio al Vomano;
2. Impresa Porcinari di Montorio al Vomano;
3. Impresa I Platani dell'Aquila

CONSIDERATO che nella richiesta di preventivo era specificato che la stazione appaltante non avrebbe considerato soltanto il maggiore ribasso offerto rispetto all'importo lavori posto a base d'asta, ma anche valutazioni tecniche sulle modalità di svolgimento dei lavori e sui tempi di realizzazione;

PRESO ATTO che, alla luce di tutte le valutazioni complessive, l'offerta risultata più convincente è stata quella formulata dall'Impresa Ing. Marano & C. S.r.l. di Montorio al Vomano, che si allega in copia;

RITENUTO, pertanto, che si siano verificate tutte le condizioni per poter avviare la trattativa diretta sul MEPA con la impresa che ha formulato il preventivo più conveniente dal punto di vista economico ed anche più convincente dal punto di vista professionale, successivamente svolta con RDO n. 4630951;

RITENUTO di allegare alla presente anche "l'offerta" di cui alla RDO n. 4630951, che conferma quella di cui alla RDO n. 4457220, ritenendo tali documenti della procedura allegati al contratto e parte sostanziale quanto alle prestazioni, alle dichiarazioni e all'aspetto economico del preventivo di spesa formulato dalla società Ing. Marano & C. s.r.l.;

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento di un contratto di appalto pubblico di lavori nell'ambito della ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, sia l'Amministrazione sia l'operatore economico sono esentati dall'obbligo di contribuzione in favore dell'Anac, in virtù del disposto, per l'anno in corso, dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Deliberazione dell'Autorità del 19/12/2023, n° 610, adottata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n° 266;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interessi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36, ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n° 62 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto, individuato con le Determinazioni Dirigenziali del 19 gennaio 2022, n° 3, e del 12 ottobre 2023, n°84;

DATO ATTO che sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione



ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n° 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n° 81;

VISTA l'OCSR n° 78/2019 recante "Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata" e, in particolare, l'Allegato 1 "Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile" il quale dispone che le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge n° 189/2016;

RIBADITO come le prestazioni in oggetto non rivestano un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, in particolare in ragione sia della significativa distanza del valore dell'appalto dalla soglia comunitaria, nella misura di circa un milione e ottocentomila euro, sia del luogo di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto interessato da una importante faglia dell'Appennino abruzzese – per le quali viene in rilievo tanto la distanza chilometrica ragguardevole dal confine di Stato, quanto il carattere di "area interna" dei luoghi, con ogni considerazione pertinente in relazione allo stato di spopolamento della stessa, di assenza di idonee infrastrutture ricettive ove garantire l'alloggio degli operai da parte dell'impresa aggiudicataria con ogni dispendio di risorse conseguente – sia ancora considerando la bassa percentuale di lavorazioni specialistiche previste;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 58 del codice dei contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di intervento di carattere unitario con categoria di lavorazioni omogenee, da eseguirsi su di un unico sito per cui, sotto il profilo organizzativo, l'eventuale allestimento di plurimi cantieri, in aree deputate allo svolgimento delle ordinarie attività lavorative, non consentirebbe una gestione ottimale della risoluzione delle interferenze e delle connesse problematiche in materia di sicurezza;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'affidamento, pari a 3.701.168,28 euro, tiene conto:

1. dell'ammontare degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in 152.736,52 euro;
2. dell'ammontare dei costi della manodopera non ribassabili quantificati in 604.591,53 euro;

RAPPRESENTATO che ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'importo dei lavori assoggettato a ribasso è pari a 2.943.840,23 euro, all'esito delle sottrazioni delle poste sopra indicate ai nn. 1 e 2 dalla cifra complessiva di cui si è dato atto, e che l'operatore economico ha avuto la facoltà di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

PRESO ATTO che l'impresa Ing. Marano & C. s.r.l. ha effettuato un ribasso del 17,25 % sull'importo sopra indicato e che lo stesso è ritenuto dalla presente Stazione Appaltante sostenibile ed accettabile, in quanto non ricorrono le condizioni dell'offerta anomala;

DATO ATTO che, prima della presente determinazione di chiusura della procedura di scelta del contraente e di conferimento dell'incarico, l'identità degli operatori economici individuati non poteva essere resa pubblica per le evidenti ragioni di segretezza e di rispetto del principio di trasparenza e che quindi l'elenco completo dei predetti Operatori viene ufficializzato con l'adozione del presente atto, così come prescritto dall'art.10 comma 1 lett. d) ultimo inciso dell'O.S. n°13/2021;

RITENUTO, altresì, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto, nonché l'opportunità di procedere all'affidamento dei lavori con le modalità sopra esposte e secondo quanto riportato nella mentovata documentazione;



VISTA l'OCSR n° 126/2022 recante *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”*, in particolare l'art. 3 come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza 13 dicembre 2023, n° 160, secondo cui *“Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento e comunque negli articolati dei contratti pubblici è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi secondo quanto stabilito dall'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

VERIFICATO che negli atti relativi al presente affidamento, e in particolare nella lettera di invito, nello schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto, sono inserite le clausole seguenti:

- 1) clausola di revisione dei prezzi;
- 2) clausola contenente le misure di prevenzione della corruzione, ex art. 5, comma 2, lett. a) e b), dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, sottoscritto in data 21 luglio 2023;
- 3) clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n° 136;
- 4) divieto di subappalto a cascata;
- 5) clausole sociali ex art. 57 e 102 del codice;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 “Principi e diritti digitali” e 20 in tema di “Principi in materia di trasparenza”;
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- il libro II, parte V, Titolo IV in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti;
- l'articolo 65, relativo agli operatori economici;
- l'allegato I.7 recante “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”;
- l'allegato II.12, recante “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori”;
- l'allegato II.14 recante “Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”;

DATO ATTO che risulta rispettato il principio di rotazione degli inviti, di cui all'art. 49 del Codice, non avendo allo stato l'Ufficio espletato altre procedure di qualsivoglia natura per l'affidamento dei lavori di ricostruzione nella veste di soggetto attuatore;

LETTI gli artt. 17, 18, 50, e in particolare il comma 6 in tema di esecuzione anticipata del contratto, e 55, comma 2, del codice, secondo cui i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4, non trovano applicazione nei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice la garanzia provvisoria non è dovuta e che, ai sensi del comma 4 dello stesso art, è richiesta la garanzia definitiva nella misura del 5 per cento dell'importo contrattuale, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 117 stesso codice;

DATO ATTO che l'Ufficio ha svolto le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'affidatario, con esito positivo, i cui certificati sono agli atti della stazione appaltante;

PRESO ATTO dei pareri preventivi resi il 22 aprile 2024 (prot. n°0048684) e il 09 settembre 2024 (di cui alla



nota del 07/08/2024 n°0093702) dall'ANAC ai sensi dell'art.32 del D.L. 189/2016 in virtù dell'Accordo in precedenza richiamato;

ATTESO che le spese relative al presente affidamento trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera;

DATO ATTO che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni delle ordinanze speciali nn° 13/2021 e 50/2023, sulle risorse di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legge n° 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 10, comma 8, dell'O.S n°13 applicata, il soggetto attuatore *"ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro trenta giorni dall'avvio delle procedure"*;

VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62, *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165"* e in particolare l'art. 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la normativa *"anticorruzione"* con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte

1. **di ritenere** la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
2. **di concludere** la procedura avviata con la Determinazione Dirigenziale n° 48 del 19 Giugno 2024 per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato *"Realizzazione delle reti dei sottoservizi in ambito prioritario in Comune di Campotosto e Completamento del rifacimento delle reti dei sottoservizi"*, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza speciale n° 13/2021 in deroga all'art. 50, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti, previa valutazione di sei preventivi;
3. **di aggiudicare e affidare** alla società **Ing. Marano & C. s.r.l.**, con sede legale in Largo Rosciano, 12 -64046 Montorio al Vomano (TE), P.I. 01456730678, che ha presentato il preventivo ritenuto migliore l'appalto dei lavori di *"Realizzazione delle reti dei sottoservizi in ambito prioritario in Comune di Campotosto e Completamento del rifacimento delle reti dei sottoservizi"* (CUP: **B41B21006560001** - CIG: **B32B071131**) per l'importo complessivo di **€ 3.193.355,84**, inclusi oneri per la sicurezza pari a € 152.736,52 e costi per la manodopera pari a € 604.591,53 e Iva esclusa;
4. **di dare atto** che, con nota del 07/08/2024 n°0093702, è stato acquisito il parere preventivo dell'Anac, ai sensi dell'art. 32 del decreto legge n° 189/2016, come attuato dall'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, siglato in data 21 luglio 2023;
5. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Piergiorgio Tittarelli, per il quale, giusta dichiarazione in atti, non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei



contratti ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

6. **di dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'ordinanza speciale n° 13/2021 e nell'ordinanza speciale n° 50/2023;
7. **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del Codice dei contratti, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario svolta con **esito positivo**, si procede all'esecuzione anticipata del contratto per le ragioni desumibili dalla parte motiva e dalla determinazione n°48/2024;
8. **di dare atto** che la procedura di affidamento si è svolta attraverso la Piattaforma telematica MePA, gestita da Consip spa, in via definitiva mediante RDO n. 4630951 (già RDO n. 4457220 non formalizzata per le ragioni indicate in parte motiva);
9. **di far constare** quali allegati alla presente sia "l'offerta" di cui alla RDO n. 4630951, che conferma quella di cui alla RDO n. 4457220, sia quella di cui alla RDO da ultimo citata, ritenendo tali documenti della procedura allegati al contratto e parte sostanziale quanto alle prestazioni, alle dichiarazioni e all'aspetto economico del preventivo di spesa formulato dalla società Ing. Marano & C. s.r.l.;
10. **di approvare** lo schema di capitolato speciale d'appalto di cui alla RDO n. 4630951 e lo schema di contratto di appalto allegato al presente provvedimento;
11. **di dare atto** che il contratto verrà stipulato in forma scritta conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18 del Codice dei contratti pubblici, previa presentazione dell'operatore economico della garanzia definitiva ai sensi di legge;
12. **di notificare** il presente atto alla ditta affidataria dell'appalto dando atto che il contratto verrà stipulato in forma scritta conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18 del Codice dei contratti pubblici, previa presentazione dell'operatore economico della garanzia definitiva ai sensi di legge;
13. **di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2, e art. 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Dirigente
Servizio Ricostruzione Pubblica
dott. Piergio Tittarelli
(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)